

COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE

A MINORI (A.D.E.) – DURATA BIENNALE –

CIG 885994738F

INDICE

- ART. 1 - Oggetto dell'appalto**
- ART. 2 – Finalita' del servizio**
- ART. 3 – Caratteristiche del servizio**
- ART. 4 – Beneficiari del servizio**
- ART. 5 – Valore dell'appalto - importo a base d'asta**
- ART. 6 – Prestazioni a carico del gestore del servizio, programmazione e svolgimento del servizio**
- ART. 7 – Verifica e controllo – referente del servizio**
- ART. 8 – Decorrenza e durata dell'appalto**
- ART. 9 – Variazioni del corrispettivo**
- ART. 10 – Svolgimento della gara e requisiti di partecipazione**
- ART. 11 – Criteri per l'attribuzione del punteggio**
- ART. 12 – Stipulazione del contratto**
- ART. 13 – Copertura assicurativa e garanzie**
- ART. 14 – Spese contrattuali**
- ART. 15 – Nullita' del contratto per motivi anti-corrruzione**
- ART. 16 – Legalita' e prevenzione tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale**
- ART. 17 – Inizio dell'esecuzione ed eventuale spostamento dei termini**
- ART. 18 – Obblighi dell'aggiudicatario**
- ART. 19 – Accredimento**
- ART. 20 – Personale addetto al servizio**
- ART. 21 – Clausola sociale**
- ART. 22 – Liquidazione della prestazione**
- ART. 23 – Flussi finanziari**
- ART. 24 – Sospensione dei pagamenti**
- ART. 25 – Variazione sui servizi oggetto dell'appalto**
- ART. 26 – Divieto di cessione e subappalto**
- ART. 27 – Risoluzione del contratto**
- ART. 28 – Clausole risolutive espresse**
- ART. 29 – Esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Arezzo**
- ART. 30 – Penalità**
- ART. 31 – Diritto di accesso**
- ART. 32 - Controversie**
- ART. 33 - Trattamento dei dati personali**
- ART. 34 – Responsabile del procedimento**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'affidamento della gestione biennale (con decorrenza dalla stipula del contratto presumibilmente 1 Ottobre 2021- 30 Settembre 2023), come meglio descritto nei successivi articoli, dei servizi di sostegno domiciliare a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra familiari e/o personali e presupposti di rischio di devianza.

ART. 2 – FINALITA' DEL SERVIZIO

I servizi e gli interventi oggetto dell'appalto si traducono in attività di valenza educativa che si realizza nell'ottica di un lavoro coordinato tra Servizio Sociale e la ditta aggiudicataria e tra questi e i servizi istituzionali e non, del territorio, al fine di favorire l'inclusione sociale e sostenere la crescita evolutiva e progressiva del minore, sviluppare, a seconda dell'età e del grado di maturazione, la consapevolezza nel minore delle proprie risorse, la presa di coscienza della propria realtà e la crescita di fiducia in se stesso anche attraverso l'acquisizione di abilità ed autonomie personali grazie anche alla promozione di esperienze gratificanti e significative.

Con il servizio di educativa domiciliare si interviene all'interno del nucleo familiare stimolando i genitori a rispondere con appropriate modalità educative ai diversi bisogni dei figli in caso di temporanea difficoltà nell'esercizio della stessa e direttamente col minore a modifica di difficoltà comportamentali che possano ostacolare il suo normale percorso di crescita evolutiva accompagnandolo ed incoraggiandolo ad agire in modo adeguato nell'affrontare i compiti di sviluppo relativi all'età.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede interventi socio-educativi rivolti a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro famiglie, prestati presso il domicilio dei minori e/o al di fuori di esso (sedi operative autorizzate dall'Amministrazione comunale) e in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio. L'attività viene articolata di massima attraverso le seguenti modalità, che devono svilupparsi di norma per un periodo predefinito:

SOSTEGNO EDUCATIVO INDIVIDUALE/SOSTEGNO EDUCATIVO DI GRUPPO: il servizio ha come finalità quella di affrontare i problemi dei minori senza allontanarli dal loro ambiente di vita promuovendo le capacità educative della famiglia, quando, su indicazione del Servizio Sociale, le problematiche del caso specifico portino a ritenere opportuno un approccio personalizzato. L'attività di cui sopra si effettua anche a favore di minori portatori di handicap come supporto all'interno di programmi di socializzazione, di tempo libero, di formazione per potenziare le loro competenze e capacità, favorendo una integrazione positiva e dinamica con il proprio ambiente di vita. Previa verifica dell'appropriatezza dell'intervento con il servizio sociale, possono essere organizzate attività educative e di socializzazione in piccoli gruppi; il rapporto fra educatore e minori non può essere superiore a 1 educatore per 4 minori. Sono richieste prestazioni finalizzate sia all'attuazione del progetto per il minore e per la sua famiglia sia alla collaborazione con il servizio sociale comunale, secondo la seguente elencazione:

per ogni singolo caso, sulla base della programmazione di competenza del servizio sociale, l'educatore deve curare lo sviluppo delle attività previste e degli interventi finalizzati a realizzare gli obiettivi indicati dal servizio sociale e di seguito elencati in via di massima:

- organizzazione/attuazione di interventi educativi e di animazione, anche rivolti a piccoli gruppi di minori;
- individuazione delle attività ricreative, culturali e associative, presenti nel territorio, ed affiancamento del minore durante l'inserimento nelle stesse; è previsto il trasporto e l'accompagnamento in ambito comunale ed extra comunale con mezzi messi a disposizione dall'aggiudicatario;
- interventi educativi atti a superare le difficoltà scolastiche;
- collegamento fra famiglia, scuola, servizi, quando previsto dal programma personalizzato;
- particolare supporto e attenzione da parte degli educatori verso le competenze educative dei

genitori;

-osservazione ed analisi dei comportamenti ed atteggiamenti del minore e della famiglia, con riferimento agli obiettivi determinati dal servizio sociale integrato per la predisposizione del programma di intervento personalizzato.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno domiciliare a minori e famiglie con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

L'aggiudicatario garantisce, altresì, l'attivazione di opportuni percorsi di formazione e aggiornamento realizzati a propria cura e spese a favore della totalità degli educatori impegnati nel servizio.

SOSTEGNO EDUCATIVO FAMILIARE: quando, su valutazione del Servizio Sociale, sia ritenuto prioritario valorizzare e sostenere le risorse genitoriali, promuovendo un processo di responsabilizzazione del ruolo ai fini della acquisizione delle necessarie competenze.

Il sostegno educativo alla famiglia consiste nel fornire un supporto e una consulenza educativa ai genitori nello svolgimento della loro funzione educativa nei riguardi dei loro figli minorenni. Il lavoro socio-educativo con le famiglie deve mirare al raggiungimento di nuovi atteggiamenti e comportamenti di tutti i membri del nucleo familiare, favorendo un rapporto dialogico sulla "quotidianità vissuta" che permetta la crescita delle opportunità per la famiglia ed i singoli componenti. L'intervento, di tipo educativo – pedagogico, affianca i genitori nelle situazioni quotidiane e prende in considerazione comportamenti e rapporti familiari per aiutarli a saper cogliere i bisogni dei figli e a rispondervi adeguatamente, per migliorare la qualità delle cure e delle relazioni familiari, sostenendo l'autostima e la fiducia in se stessi. Il sostegno educativo familiare può prevedere anche l'attività di gruppi di sostegno alla genitorialità su tematiche specifiche.

L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno educativo familiare con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

INCONTRI PROTETTI: nella fattispecie il servizio ha come obiettivo quello di facilitare e monitorare le relazioni tra genitori, parenti e figli attraverso una figura professionale qualificata.

Gli incontri protetti (spazio neutro) hanno l'obiettivo di offrire un luogo protetto, idoneo e tutelato a valutare, stabilire o ristabilire la relazione minori-genitori, nei casi in cui il Tribunale valuti opportuno garantire sia la protezione del minore che il diritto a mantenere una continuità nella relazione con il/i figlio/i. La funzione di Spazio Neutro si definisce quindi a partire dal mandato coercitivo emesso dal Tribunale dei Minorenni o dal Tribunale Ordinario, relativo al diritto o dovere dell'esercizio di visita e di relazione. La funzione del servizio, all'interno del mandato del tribunale, può aiutare gli adulti coinvolti a chiarire e ridefinire le reciproche posizioni, tra vincoli e possibilità che lo stesso mandato può rappresentare. Il principale destinatario dell'intervento è il bambino con il suo diritto a "mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino" (O.N.U. "Convenzione dei Diritti dell'infanzia" Art. 9, 1989, New York). L'aggiudicatario impegna i propri operatori in rispondenza alle modalità tecnico organizzative indicate nel progetto presentato e, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale, gli interventi verranno attuati secondo la programmazione individuale prevista dal Servizio Sociale secondo i piani di lavoro concordati con il personale referente del Servizio del Comune; eventuali variazioni devono essere preventivamente comunicate al Servizio Sociale. L'aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni con educatori di ambo i sessi in possesso della qualifica di educatore professionale e di esperienza lavorativa almeno triennale per periodi anche non continuativi nel campo socio-educativo per i minori.

ART. 4 – BENEFICIARI DEL SERVIZIO

Il servizio di assistenza educativa domiciliare (A.D.E.) è destinato ai minori ed alle loro famiglie residenti nel Comune di Arezzo che si trovano in temporanea difficoltà per patologie e/o condizioni

di fragilità sociale nell'esercitare la funzione educativa-genitoriale in modo adeguato e continuativo come meglio specificato nei punti che seguono:

- Minori che vivono in nuclei familiari vulnerabile che necessitano di un sostegno educativo per il rinforzo e lo sviluppo di una genitorialità positiva;
- Minori con difficoltà di integrazione e progressione in ambito scolastico o formativo;
- Minori disabili
- Minori a rischio di devianza e/o soggetti ad interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile;
- Minori appartenenti a nuclei familiari in cui sia presente uno spiccato grado di conflittualità genitoriale e/o contenziosi relativi all'affidamento dei figli (ivi compresi gli incontri protetti);
- Minori che necessitano di un sostegno per facilitare l'inserimento e/o la dimissione dai servizi residenziali;
- Minori vittime di maltrattamenti e abusi;
- Minori per i quali attuare decreti di allontanamento dalla famiglia di origine;
- Nuclei familiari individuati dal Servizio Sociale Professionale da sostenere con progetti di tutoraggio.

Il Servizio di assistenza educativa domiciliare (A.D.E) viene attivato anche per interventi previsti da specifiche sperimentazioni ministeriali e regionali quali PiPPi, Fondi Famiglia e Inclusione attiva.

ART. 5- VALORE DELL'APPALTO - IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta e soggetto a ribasso è fissato in € 364.500,00 oltre IVA al 22% (pari a € 80.190,00) per un importo complessivo pari a € 444.690,00. Il monte ore totale richiesto per il servizio è pari a circa 15.000 ore.

L'importo orario del servizio ammonta ad € 24,37 ed è stato elaborato in funzione del profilo professionale previsto (cat. D2) ed è composto dal costo della figura professionale sulla base del CCNL delle cooperative sociali, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione, oneri di sicurezza derivanti da Covid-19 ed utile per l'affidatario (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per applicazione D.Lgs. n. 81/2008, Spese per il personale impiegato nell'espletamento del servizio, spese per attività di coordinamento e di segreteria, per l'utenza e per l'amministrazione, spese per l'acquisto o noleggio di tutti i mezzi di trasporto, nonché per mantenerli in funzionalità ed efficienza manutentiva, eventuali costi per l'uso di mezzi propri degli operatori, costi per accompagnamento eventuale degli utenti, spese per eventuali servizi aggiuntivi o migliorie proposte, spese per la sede operativa della Ditta, fornita di utenza telefonica, connessione ad internet, posta elettronica e tutto quanto necessario per il corretto espletamento del servizio, spese per materiali, prodotti e dispositivi anti - Covid) come da tabella allegata:

VOCI DI SPESA		IMPORTO ORARIO
Costo medio orario operatore		€ 21,00
Oneri sicurezza Covid-19	0,50%	€ 0,10
Spese di coordinamento	5,00%	€ 1,05
Totale costo del lavoro		€ 22,15
Spese generali	6,00%	€ 1,33
Utile d'impresa	4,00%	€ 0,89
TOTALE		€ 24,37

Relativamente alle attività oggetto dell'appalto, il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti. Poiché il servizio

viene svolto presso le abitazioni degli utenti, in piena autonomia e con mezzi propri dalla Ditta aggiudicataria, il DUVRI non risulta necessario e conseguentemente non vi sono costi ad esso legati.

ART. 6 – PRESTAZIONI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO, PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'orario di servizio si articola su 6 giorni alla settimana nell'arco di 12 ore giornaliere (8/20 o 7/19) da attivare secondo quanto stabilito dal servizio sociale competente nel programma individualizzato. Il servizio opera di domenica e nei giorni festivi solo in occasione di reale necessità e comunque per un numero di ore strettamente necessarie (quantificare in n° 20 nell'intero periodo contrattuale).

Le prestazioni saranno richieste con un preavviso di almeno 6 giorni, ad eccezione dei casi di particolare urgenza, per i quali la richiesta sarà avanzata dall'Amministrazione Comunale anche nella medesima giornata.

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'operatore economico, gestore del servizio, dovrà provvedere a redigere:

- Riepilogo dell'orario svolto dal singolo operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio dovrà redigere per ogni operatore una tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate le ore di lavoro svolte e la tipologia di servizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio;
- Riepilogo mensile dei servizi resi all'utente: per ciascun utente dovrà essere redatto un riepilogo, firmato dal genitore o tutore legale del minore, con la rendicontazione dell'orario svolto nel mese, con il seguente tracciato:
giorno (Lunedì, Martedì, Mercoledì, ecc.) – data (gg/mm/aaaa) – ora entrata (hh:mm:ss) – ora uscita (hh:mm:ss) – tot. ore di servizio (h:mm) – cognome e nome dell'operatore – prestazioni effettuate (o prestazione prevalente).

Ciascun prospetto dovrà indicare il totale delle ore effettuate presso il domicilio dell'utente o altra sede espresse sia in ore e minuti.

Il documento mensile riepilogativo del servizio svolto dovrà riportare le singole schede di sintesi per utente organizzate in ordine alfabetico, suddivise per tipologia servizio.

Il riepilogo dovrà contenere infine una tabella riepilogativa dell'orario complessivo effettuato. Le somme indicate in tale prospetto dovranno corrispondere puntualmente al totale delle ore desunte dai singoli prospetti e costituiranno la base dati sui quali il Servizio Sociale svolgerà la propria attività di analisi e validazione delle ore.

ART. 7 – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicatario è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di indirizzo, verifica e controllo; pertanto la rilevazione dei bisogni, l'individuazione dei destinatari del servizio, le modalità di intervento degli operatori, la definizione del programma personalizzato e la verifica dei singoli interventi sono di competenza del Servizio Sociale Integrato.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il raccordo con tale organismo comunale, individuando, prima della stipula del contratto, per lo scopo una specifica figura di referente responsabile.

Il referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che possono insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualunque causa, deve essere garantita l'immediata sostituzione.

Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed hanno il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con l'incaricato si intendono fatte direttamente all'Appaltatore titolare.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio e della sua efficacia con l'utente e la famiglia.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto, viste le specifiche esigenze di continuità e stabilità del servizio, è individuata per il periodo di due anni con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto (presumibilmente dal **01/10/2021** al **30/09/2023**).

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della gara di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni (o eventualmente a prezzi, patti e condizioni da rinegoziare in senso più favorevole per la Stazione Appaltante).

Per i primi sei mesi, l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto mediante semplice preavviso di quindici giorni, a mezzo PEC. In tale eventualità, all'Appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

E' esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

ART. 9 – VARIAZIONI DEL CORRISPETTIVO

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

L'Amministrazione Comunale riconosce su esplicita, motivata e documentata richiesta dell'impresa appaltatrice, da effettuare entro la scadenza del primo anno contrattuale, la revisione annuale dei prezzi.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Le offerte presentate dalle ditte concorrenti, come indicato nella lettera di invito, saranno sottoposte all'esame di una commissione all'uopo costituita. La procedura negoziata verrà espletata secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito, con modalità telematica **mediante piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali della Toscana)**.

Potranno partecipare alla presente procedura negoziata i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecniche e professionali come segue.

1) requisiti di ordine generale non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., né in alcuna causa che comporti il divieto di contrattare con la P.A..

2) idoneità professionale (art. 83, c. 1 lett. a, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) che comporta:

- iscrizione alla CC.I.AA. per attività inerenti il servizio oggetto di appalto;

3) requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, c. 1 lett b, D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.) - Aver gestito servizi analoghi (intendendo per servizi analoghi attività prestate nei confronti di minori) negli ultimi tre anni che decorrono a ritroso dalla data di scadenza dell'Avviso, per un importo complessivo cumulabile non inferiore ad € **364.500,00 IVA esclusa**;

4) requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, c. 1 lett. c, D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) – il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001.

ART. 11 – CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Capo II del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e dell'Allegato IX (CODICE CPV 85311300-5) e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come segue:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	90
OFFERTA ECONOMICA	10
TOTALE	100

Offerta Tecnica (massimo punti 90)

La valutazione sarà effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata che attribuirà i punteggi sulla base dei seguenti parametri:

PARAMETRI DELL'OFFERTA TECNICA	PUNTI
1) Progetto tecnico relativo ai servizi richiesti da questa stazione appaltante. La proposta dovrà tener conto in particolare delle caratteristiche dell'utenza e della qualità delle prestazioni con riferimento anche al numero degli operatori impiegato (parametro qualitativo) e del particolare momento di emergenza sanitaria in atto. Come arricchimento dell'offerta, potrà essere descritto un ipotetico percorso dalla segnalazione del bisogno alla sua risoluzione illustrando i vari momenti di collaborazione tra le figure professionali che saranno messe a disposizione e il Servizio Sociale Professionale.	Da 0 a 15
2) Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio non solo come operatori ma come complesso di tecnici che fanno parte integrante della struttura le cui funzioni sono riferibili alla gestione del servizio (parametro qualitativo)	Da 0 a 10
3) Modalità e strumenti di verifica e di controllo della qualità del servizio , strumenti metodologici (parametro qualitativo)	Da 0 a 10
4) Modalità di gestione degli interventi urgenti (parametro qualitativo)	Da 0 a 6
5) Modalità di gestione delle attività di segreteria e coordinamento del servizio (parametro qualitativo)	Da 0 a 4
6) Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle minime previste nel capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'Ente. Le proposte integrative verranno valutate sulla base della quantità e qualità degli interventi proposti (parametro qualitativo)	Da 0 a 15
7) Modalità di coinvolgimento della rete dei servizi erogati dall'Associazionismo e dal volontariato, per creare un sistema integrato di assistenza, in ottica di sussidiarietà (parametro	Da 0 a 5

qualitativo)	
8) Modalità con cui verranno affiancate e sostenute le famiglie per sviluppare, nell'ottica dell'empowerment, modalità di gestione domestica ed educativa improntate ad una sana crescita dei figli	Da 0 a 5
9) Modalità di coinvolgimento della rete dei servizi sanitari svolti da enti pubblici e privati per creare un sistema integrato di assistenza	Da 0 a 5
10) Attività di formazione previste dall'aggiudicatario per il personale da impiegare per l'appalto in oggetto programmata per il periodo di gestione del servizio in particolare con riferimento specifico al settore di intervento. Tipo di formazione/durata. Si precisa che ai fini dell'attribuzione del punteggio verranno valutati corsi di durata pari o superiore alle 10 ore ad esclusione di quelli obbligatorie per legge (parametro qualitativo)	Da 0 a 10
11) Strumenti, attrezzature e mezzi messi a disposizione per l'espletamento del servizio, in conformità con le disposizioni previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (parametro qualitativo)	Da 0 a 5

Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti; si procederà ad assegnazione anche in presenza di una sola richiesta purché raggiunga la soglia dei 50 punti che costituisce, per tutti i partecipanti, la soglia minima al di sotto della quale non potrà effettuarsi l'assegnazione.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse proposte progettuali per ogni parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

Giudizio	Coefficiente
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Sono ammessi anche giudizi intermedi.

Offerta Economica (massimo 10 punti)

la determinazione dell'attribuzione dei punteggi all'elemento quantitativo avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula (interpolazione lineare - ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2/2016):

$$P_i = P_{max} * R_i/R_{max}$$

dove:

P_{max} = punteggio economico massimo

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i -esimo

R_{max} = ribasso massimo offerto dai concorrenti

P_i - Punteggio assegnato al concorrente i -esimo

La valutazione di suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica.

ART. 12 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Al termine della procedura la Commissione di gara presenterà la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente. Il RUP, in seguito all'esito positivo dei controlli svolti, provvederà all'aggiudicazione. Divenuta efficace l'aggiudicazione - e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti - avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- 1.il presente capitolato speciale;
- 2.l'offerta economica dell'aggiudicatario;
- 3.l'offerta progettuale presentata dall'aggiudicatario;
- 4.il provvedimento di aggiudicazione.

ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA E GARANZIE

Al momento della firma della convenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1. polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi (compresi i minori nel novero dei terzi) e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- o RCT € 5.000.000,00 unico per sinistro
- o RCO € 2.500.000,00 per unico sinistro

Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 10.000.000,00.

2. Polizza infortuni rivolta alla copertura dei minori per tutte le attività educative svolte con massimale a bambino di:

- o almeno € 200.000,00 per morte
- o almeno € 250.000,00 per invalidità permanente
- o almeno € 5.000,00 per rimborso spese mediche.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Ai sensi del DL 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del Codice.

L'affidatario del servizio, per la sottoscrizione del contratto, dovrà provvedere al versamento di una cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'ammontare dell'intero importo aggiudicato, a garanzia degli adempimenti contrattuali, come dettagliato nel disciplinare amministrativo di gara. L'importo della stessa potrà essere ridotto come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50 e ss.mm.ii.

ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta appaltatrice.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

ART. 15 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage - revolving doors". I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 16 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto :

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s' impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità

Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s' impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 17 – INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipulazione del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione e delle garanzie di cui all'art. 13. Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento dei termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune l'appaltatore può decidere di recedere dal contratto.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'affidamento, utilizzando operatori professionalmente idonei. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o dei volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. L'Ente appaltante è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'Impresa si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'Operatore Economico, inoltre, si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato all'art. n. 6 ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del

servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Arezzo provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'Ente appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza e igiene del lavoro con le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, a formare gli operatori circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio;

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena la risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011 n. 165 approvato con D.P.R. 16 aprile 2016 n. 62 - e degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo; i predetti infatti - secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/2013 - sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- uniformarsi a quanto previsto dalla Carta per il servizio di assistenza domiciliare educativa (A.D.E.) approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n° 658 del 29.12.2015;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (cd GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto della Clausola n. 1 e n. 2 (“Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo”) del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con deliberazione di Giunta Comunale n. 515 del 27/10/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la C.C.I.A. di Arezzo e i Comuni della Provincia di Arezzo;

ART. 19 – ACCREDITAMENTO

I servizi oggetto del presente capitolato sono soggetti ad accreditamento ai sensi della L.R.T. n. 82 del 28/12/2008 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e relativo Regolamento di attuazione DPGR 29 / R del 03/03/2010 e s.m.i.

Qualora l'affidatario non risulti già accreditato dovrà, prima della stipula del contratto, ottenere l'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 7 della citata legge regionale, previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti da citato regolamento di attuazione. E' valido ai fini della presente procedura, l'accREDITAMENTO eventualmente già ottenuto presso altra amministrazione comunale della Regione Toscana.

Resta inteso che il possesso dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa regionale sull'accREDITAMENTO istituzionale dovrà essere mantenuto durante l'intera durata contrattuale a pena di risoluzione del contratto stesso.

ART. 20 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il soggetto aggiudicatario del servizio, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni mediante idonea organizzazione e con proprio personale, che sia capace ed in possesso delle qualifiche professionali previste per ciascuna figura professionale

individuata. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni. La Ditta aggiudicataria, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà fornire un dettagliato **elenco nominativo**, con rispettiva qualifica e curriculum, del personale che impiegherà nel servizio, nonché indicare il nominativo del Responsabile del servizio. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria per l'espletamento del servizio assegnato dovrà essere:

- in possesso del certificato di idoneità fisica;
- in possesso del profilo professionale di «educatore professionale»;
- in possesso dell'attestato di qualifica conseguito a seguito di laurea L-19 e L/SNT2 o titolo equipollente;
- esperienza nella gestione di interventi rivolti a minori di almeno 36 mesi.
- patente di tipo B

L'individuazione dell'operatore da parte della Ditta avrà luogo tenuto conto della complessità e della tipologia della situazione familiare e personale del minore.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti seguiti, restando vincolati al segreto professionale e al rispetto della privacy.

Si richiedono altresì competenze quali la capacità di tenere e mantenere relazioni con gli utenti affidati.

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere la stabilità del rapporto tra operatore ed utente al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia. Il Comune di Arezzo si riserva di richiedere la sostituzione del personale nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità.

Il personale dovrà essere messo a disposizione in misura adeguata alle necessità, in modo tale da svolgere il servizio anche nel caso di concentrazione degli operatori in particolari fasce orarie.

La Ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione di tutto il personale, per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;

- dovrà impegnarsi, per quanto possibile, a garantire la massima continuità e stabilità nel rapporto operatore-utente, al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di natura fiduciaria;

- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;

-sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nel progetto presentato in sede di gara.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'appalto e di cui alle presenti Specifiche Tecniche. Esso è, pertanto, obbligato ad osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria.

L'Appaltatore dovrà attuare, nei confronti del suddetto personale, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle

successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato.

A tal proposito, si richiamano le previsioni di cui all'art. 30 commi 3 e ss. del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..

Il concorrente dovrà allegare all'offerta un progetto di riassorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero di lavoratori che beneficeranno della stessa e della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico) così come disciplinato dal successivo art. 20.

In caso siano proclamate iniziative sindacali (scioperi, assemblee) che interessano il personale dipendente, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva informazione all'utenza ed al Comune.

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

Il personale operante, i cui dati sono stati forniti dall'attuale esecutore del servizio, risulta **così articolato**:

Operatore	CCNL	Mansione	Livello	Monte ore	Scatti di anzianità	Tipo contratto
C.I.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 01/2022	T. indeterminato
G.E.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 01/2022	T. indeterminato
R.G.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 11/2021	T. indeterminato
G.G.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 11/2022	T. determinato al 31/07/2021
B.G.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 06/2023	T. determinato al 31/08/2021
D.E.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 06/2023	T. determinato al 30/09/2021

B.A.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 11/2022	T. indeterminato
C.M.V.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	18 h/sett.	0 Prossimo 12/2021	T. indeterminato
G.P.	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	12 h/sett.	0 Prossimo 10/2022	T. indeterminato
T.T	Cooperative sociali	Educatore professionale	D2	15 h/sett.	0 Prossimo 12/2021	T. indeterminato

La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019. E' ammesso il soccorso istruttorio secondo le disposizioni previste dall'art. 93 comma 9 del Codice dei Contratti.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

ART. 22 – LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio sociale. Il pagamento avverrà entro 30 gg dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Arezzo – P.I. 00176820512 – ed inviate esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi: il Codice Identificativo Gara (numero CIG 885994738F), il Codice Unico Progetto (CUP), la copertura finanziaria (numero e data del provvedimento di aggiudicazione, numero capitolo ed impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è prestato), l'Ufficio che affida il servizio, l'indicazione della modalità di esigibilità IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. n. 190/2014) e la dicitura "Servizio finanziato con Fondo Sociale...." che sarà comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicataria.

Il codice IPA per la fatturazione elettronica è il seguente: UFR1IJ.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo di impresa che la Ditta aggiudicataria si assume.

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza,

sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

ART. 23 – FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili e avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancario postali, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto nonché alla gestione dei finanziamenti. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito il Codice Identificativo (CIG 885994738F).

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto - ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 - con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Arezzo di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 24 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 24 – VARIAZIONE SUI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante - ai sensi dell'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. - può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle predette prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le eventuali variazioni saranno comunicate all'aggiudicatario con un preavviso di almeno 20 gg. Si rinvia a quanto statuito dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la modifica del contratto durante il periodo di efficacia.

ART. 26 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Inoltre, ai sensi del citato articolo, non è ammesso il subappalto a causa della specificità del servizio in oggetto essendo rivolto ad utenti fragili e, quindi, richiede una gestione unitaria con modalità condivise di intervento operativo.

ART. 27 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta

appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 108 comma 5 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 28 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 26 (Divieto di cessazione e subappalto).

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 108 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.).

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

Ulteriori clausole risolutive espresse sono le seguenti:

- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della

Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;

- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 16 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART. 29 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio (senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato).

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 30 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 7 (sette) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata, dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti

di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. Il Comune di Arezzo si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

ART. 31 – DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, è consentito l'accesso agli atti della procedura oggetto dell'affidamento. Considerando che la partecipazione ad una procedura pubblica implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 53 comma 6 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Pertanto:

-è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si intende sottrarre dall'accesso;

-è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);

-è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra;

-la documentazione ivi richiamata potrà essere allegata nella sezione "Documentazione Amministrativa aggiuntiva"

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac-simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di quanto detto, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, essendo mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

L'accesso agli atti è differito ai sensi dell'art.53 del citato decreto:

-in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

-in relazione alle offerte fino all'approvazione dell'aggiudicazione ;

-in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

ART. 32 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo.

ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema START.

ART. 34 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominata con provvedimento dirigenziale del Servizio welfare, educazione e servizi al cittadino n. 2003 del 03.08.2021, è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Paola Garavelli, e-mail p.garavelli@comune.arezzo.it.

Il RUP
(Dott.ssa Paola Garavelli)